



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n° 17-11681
in data 3/2/2004 relativa all'approvazione del P.R.G.C.
del Comune di Casteldelfino 18 DIC. 2003

Elenco delle modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i.

AREE E RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE :

- le aree Cc4, Cc5, ed il settore di area T2 libero da costruzioni, sono da intendersi stralciate da tutte le tavole di piano in quanto urbanisticamente ingiustificate;
- l'area Cp2 è da intendersi ridefinita escludendo la parte non rientrante nella perimetrazione prevista dall'ex area C1 del P.R.G.C. approvato nel 1980;
- le aree Cp1, E1 ed il settore di area T2 su cui insiste la Colonia Alpina, sono da intendersi ridotti con esclusione delle parti ricadenti in ambiti inidonei all'utilizzazione urbanistica ovvero definiti di classe III e/o classe IIIa ai sensi della Circolare P.G.R. dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP;
- la "Casa Allais", da individuarsi sulla tav. 4.3 in tutte le sue parti, ed il sistema dei mulini idraulici situati tra i nuclei storici A3 ed A5, sono da intendersi segnalati in cartografia rispettivamente con le sigle alfanumeriche Am 19 ed Am 20;
- la delimitazione delle "Classi Geologiche" riportata dalle tavole di progetto n.2A e 2B (tavole in scala 1:5000 con unica legenda) è da intendersi integralmente sostituita con quella prevista dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"; la legenda della stessa tav. 2A è da intendersi modificata rettificando il richiamo: "Classe III b", in: "Classe III b4" ed inserendo la seguente nota conclusiva: "Per una corretta e completa interpretazione delle classificazioni geologiche operate si richiamano i contenuti della 'Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (aggiornamento: febbraio 2003)'. ";
- la delimitazione del "Vincolo di rispetto del pozzo dell'acquedotto" situato tra il capoluogo e la Borgata Bertines riportata dalle tavole 2A e 3 è da intendersi ampliata alla profondità di mt.200 per adeguamento ai disposti del D.P.R. n.236/88 e s.m.;
- sulle tavole 2A e 3 sono da intendersi evidenziati, con simbologia debitamente richiamata in legenda, l'area di pertinenza del "depuratore" segnalato dall'allegato tecnico n. 3 e la circostante fascia di rispetto con profondità non inferiore a m. 100.

NORMATIVA :

L'art. 5 è da intendersi integrato con la seguente disposizione:
" Ai fini dell'efficacia delle previsioni cartografiche e normative di piano si richiamano i vincoli transitori derivanti dalle individuazioni e delimitazioni operate dall'allegato n.2 e dalle disposizioni dell'art. 9 delle N.D.A. del P.A.I. che il Comune provvederà a verificare e, se del caso, a modificare con la Variante di adeguamento allo strumento sovraordinato; detta Variante dovrà necessariamente contenere anche una relazione geologico-tecnica ai sensi

Variante dovrà necessariamente contenere anche una relazione geologico-tecnica ai sensi dell'art. 14, comma 2b, della L.R. 56/77 e s.m., sulla nuova viabilità, su tutte le aree Cp, Cc e sulle aree Sp di maggiore incidenza (es. Sp. 29 parcheggio pluripiano)."

I disposti dell'art. 8 sono da intendersi integralmente sostituiti con il seguente testo:

"Sono elementi costitutivi del P.R.G.C. gli elaborati e le tavole di progetto adottati con le DD.CC. n. 15 in data 26.5.1999 e n. 3 in data 16.2.2000 così come successivamente modificati ed integrati con la D.C. n.1 del 15.2.2003.

Ai fini attuativi, oltre a quanto già evidenziato nel precedente art. 5 in riferimento al P.A.I., si precisa che le limitazioni d'uso derivanti dalla classificazione del territorio e dalle indagini geologico tecniche operate in adeguamento alla Circolare P.G.R. del 8 maggio 1996, n. 7/LAP e seguente N.T.E., sono da intendersi prevalenti rispetto alle previsioni cartografiche ed alle prescrizioni normative di piano."

I disposti dell'art. 13 sono da intendersi modificati:

- al punto 1), mediante l'inserimento della seguente specificazione conclusiva:

" Per quanto attinente all'applicazione delle predette distanze dalle strade e dai corsi d'acqua si richiama comunque il rispetto dei riferimenti specificamente previsti dal Nuovo Codice della Strada, dall'art. 29 della L.R. 56/77 e dal R.D. n. 523/1904";

- al punto 6), mediante l'inserimento della seguente precisazione conclusiva:

" Si richiama quanto disposto in materia dal Codice Civile.";

- al 1°c. del punto 7), mediante la sostituzione del disposto conclusivo con i seguenti testi:

"- metri 10 nei casi previsti in cartografia o da prevedersi in riferimento alla perimetrazione dei centri abitati operata dal Comune ai sensi del D. Lgs. n. 285/92.

Relativamente alle distanze dalla viabilità pubblica e privata interna agli abitati si richiamano inoltre, per quanto applicabili, le prescrizioni dell'art. 9 del D.M. 1444/68.";

- al punto 9), mediante l'inserimento delle seguente precisazione conclusiva:

"Relativamente alla definizione del 'confine stradale' e degli arretramenti da prevedersi in corrispondenza di curve, incroci e biforcazioni si richiama in ogni caso quanto più dettagliatamente stabilito dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.";

- al punto 11), mediante lo stralcio integrale del 5° comma e l'inserimento del seguente comma conclusivo:

" Per quanto attinente alle possibilità e modalità di riduzione delle predette fasce di rispetto si richiama quanto disposto dal 2° comma dell'art. 29 della L.R. 56/77 e dalla Circolare P.G.R. 8 ottobre 1998, n.14/LAP/PET.";

L'art. 30 è da intendersi integrato con il seguente rimando conclusivo:

"Per una corretta interpretazione di quanto previsto nei precedenti punti si richiama quanto disposto in materia di parcheggi privati, pubblici e di uso pubblico: dall'art. 21 della L.R. 56/77 e s. m. e dalla L. 122/89."

Il paragrafo A) dell'art. 34 è da intendersi modificato:

- al punto 1), mediante l'inserimento del seguente testo prima del disposto conclusivo:

"Le fasce in oggetto sono da intendersi vigenti ed estese alle sponde dei canali esistenti ed a tutto il ramo del Varaita di Pontechianale, anche se non perimetrale dalla tav. 3."

- al 1° capoverso del punto 3), mediante la sostituzione del valore: "metri 100", con: "metri 200 a norma del D.P.R. 24.5.1988 n.236 e s.m., indipendentemente da mancate o diverse rappresentazioni cartografiche, ferma restando la possibilità di modifica da operarsi ricorrendo alle procedure di settore";

- al punto 4), mediante lo stralcio della sigla "Ts1";

- al punto 5), mediante la sostituzione di tutto il testo del punto con le parole: "Sono quelle inidonee all'utilizzazione urbanistica evidenziate con apposita classificazione dalle tavole 2A, 2B e dagli elaborati di indagine geologica più volte richiamati".

- al punto 9), con lo stralcio integrale del punto;

Il testo del paragrafo B) dello stesso art. 34 è da intendersi sostituito con il seguente:

“Sono le aree con possibilità di attuazione subordinata ad ulteriori verifiche, individuate con la classe II dalle tavole di progetto e dagli elaborati di indagine geologica più volte richiamati.”

A conclusione dell'art. 37 si intende inserito il seguente disposto:

“Gli interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia, ecc. innanzi genericamente ammessi potranno trovare limitazione nella classificazione del territorio operata ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e sua N.T.E.; in assenza delle condizioni ed indagini prescritte saranno pertanto da escludere quando prefigurino modifiche o cambi di destinazioni d'uso che implicino incremento del carico urbanistico o aumento del rischio.”

All'art. 41, punto 8) è da intendersi escluso il richiamo all'area Ts1.

All'art. 52 si intende aggiunto il seguente disposto:

“7°) Si richiamano le limitazioni d'uso e di intervento derivanti dalla classificazione del rischio; per le opere di maggiore incidenza dovrà essere prodotta una specifica relazione geologico-tecnica come stabilito al precedente art. 5.”

All'art. 53, lettera C, la frase che recita: “Una eventuale utilizzazione a campeggio deve essere subordinata ad adeguato Piano di Protezione Civile.” è da intendersi stralciata.

A conclusione dell'art. 57 si intende aggiunto in elenco il seguente bene:

“Am 20 – Sistema dei mulini idraulici, con relativa zona di rispetto, normati dall'art.63.”

L'art. 60 è da intendersi integrato mediante l'inserimento del seguente disposto a conclusione delle “Norme particolari”:

“L'intervento Cc1 è da intendersi subordinato a preventiva verifica di compatibilità con lo stato di fatto, con i prescritti vincoli di arretramento dai confini e dalle abitazioni e quindi della effettiva disponibilità della volumetria attribuita.”

L'art. 65 è da intendersi modificato:

- al punto 1), mediante l'aggiunta delle parole: “nonchè delle limitazioni derivanti dalle classificazioni del rischio geologico e dalla presenza di zone boscate al momento non perimetrale.” a conclusione di quanto disposto;

- al punto 3), mediante l'inserimento dei seguenti disposti conclusivi:

“Per la realizzazione di nuove stalle o loro inserimento in strutture esistenti, dovranno quindi essere rispettati idonei arretramenti: dalle abitazioni del conduttore, dagli edifici residenziali di terzi e dalle aree perimetrale, che il Comune prescriverà caso per caso anche in considerazione del numero e tipo di capi allevati, previa preliminare definizione di appositi criteri in coerenza con i disposti sanitari vigenti in materia.

Il presente P.R.G.C. non prevede aree destinate al nuovo insediamento di attività di cui all'art. 25, 2° comma, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m. e i.”

- al punto 7), lettera a): rettificando il riferimento al “punto 7)” dell'art. 13, in: “punto 8)”.

All'art. 67, paragrafo B), lettera a), 1° comma: dopo le parole “delle attrezzature”, si intende aggiunta la precisazione: “temporanee”.

I disposti dell'art. 70 sono da intendersi modificati:

- al quarto comma mediante lo stralcio delle parole: “e non”, poste dopo: “residenziale”;

- integrando il disposto finale con la precisazione: “purchè non sussistano limitazioni derivanti dalla classificazione delle aree pericolose, come specificato a conclusione del precedente art. 37”.

Il Responsabile
del Settore Territoriale
arch. Franco VANDONE

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
Ing. Enrico ROSSO ✓